

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-211 del 14/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Budrio (BO) in Via Cantapoiana n. 11, richiesta dall'impresa BUDRIO GFE 375 SOC.AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti
Proposta	n. PDET-AMB-2025-224 del 14/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Budrio (BO) in Via Cantapoiana n. 11, richiesta dall'impresa BUDRIO GFE 375 SOC.AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

VISTA:

l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 presentata ad ARPAE AACM in data 12/08/2024 e acquisita con PG. 147431, 147433, 147437, 147440, 147444 – pratica Sinadoc 29033/2024 - dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa BUDRIO GFE 375 SOC.AGR A R.L. (C.F. e PIVA 03139151207), con sede legale in Via Cantapoiana n. 11 in Comune di Budrio (BO) comprensiva della domanda per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e

sottoprodotti svolta presso l'impianto/stabilimento ubicato in Via Cantapoiana n. 11 in Comune di Budrio (BO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali / acque di prima pioggia {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Budrio}.
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque di vegetazione frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. Art. 269 D.Lgs. 152/06 {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Comune di Budrio}.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2017-2926 del 08/06/2017 adottata da Arpae e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. 14846 del 14/7/2017 con scadenza di validità in data 13/07/2032

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi in acque superficiali e suolo

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006.

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività).
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999.
- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta, in merito all'**endoprocedimento di AUA attivato con pratica Sinadoc 32421/2024**, dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE AACM a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.381/2003 e della correttezza formale, con nota PG n. 168307 del 18/09/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

-con PG n. 190842 del 22/10/2024 ARPAE AACM comunicava all'impresa e p.c. agli altri Enti convocati in Conferenza dei Servizi la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria,

-Arpae AACM ha acquisito con PG nn. 211714, 211718, 211725 e 211731 del 22/11/2024 le integrazioni prodotte dal richiedente;

-Arpae AACM con note PG nn. 215962 del 28/11/2024 e 223793 del 10/12/2024 ha inoltrato a tutti i soggetti competenti la documentazione di cui sopra;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Castel Guelfo (PG. 9187 del 20/12/2024 agli atti di ARPAE al PG 232628 del 23/12/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE APAM – Distretto di Pianura-Imola per le matrici: Scarico in acque superficiali; emissioni in atmosfera e impatto acustico a supporto del Comune (PG 228692 del 17/12/2024);
- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio della Bonifica Renana (PG. 403 del 10/01/2025 agli atti di ARPAE al PG 4572 del 10/01/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- la verifica antimafia è stata effettuata in quanto acquisita nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 387/2003

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa BUDRIO GFE 375 SOC. AGR. A R.L., per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti da realizzare in via Cantapoiana n°11, in Comune di Castel Guelfo (BO), che sarà rilasciata da ARPAE AACM

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa BUDRIO GFE 375 SOC, AGR. A R.L. Codice Fiscale 03139151207 P.IVA 03139151207 in persona del suo Rappresentante pro-tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Budrio via Cantapoiana n.11, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	b. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Effluenti allevamento	c. Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	d. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	e. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- *“Allegato A Scarichi in acque superficiali” con acclusa planimetria di riferimento*
- *“Allegato B Scarichi su suolo” con acclusa planimetria di riferimento*
- *“Allegato B Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestato”*
- *“Allegato C Emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006”*
- *“Allegato D Impatto acustico”*

4. DI REVOCARE, preso atto della subentrata modifica sostanziale, la precedente AUA adottata da ARPAE - SAC di Bologna n. DET-AMB-2017-2926 del 08/06/2017, con scadenza di validità in data 13/07/2032, e dei successivi atti di modifica ed integrazione e contestualmente richiede al Comune di Budrio di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA, quale documento endoprocedimentale, dell’atto di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte di ARPAE AACM e che il rinnovo dovrà essere presentato all’autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato da ARPAE AACM ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell’AUA alla competente struttura di ARPAE AACM titolare del procedimento di rilascio dell’ Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all’impresa istante;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all’Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento aree esterne in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Fiumicello Gugliolo – gestore Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue di dilavamento” originati dalle superfici impermeabilizzate del complessivo stabilimento e costituite dall’unione delle reti di raccolta delle: Acque meteoriche derivanti dalle coperture delle trincee e da superfici stradali non interessate da movimentazioni e delle Acque di seconda pioggia in uscita dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici potenzialmente sporcanti, quest’ultima rete è dotata di paratie di emergenza prima dell’immissione nel sistema di laminazione.

Prima dell’immissione nel corpo idrico superficiale dette acque vengono raccolte in un sistema di laminazione, adeguatamente dimensionato, pari ad un volume complessivo di 4125 metricubi, dotato di bocca tarata con predisposizione per intercettazione.

Le acque ricadenti sulle trincee (colaticci) sono regolate dalla divisione di più setti, ognuno dei quali caratterizzati da pendenze tali da raccogliere le acque nel centro, dove sono situati due chiusini connessi. Tramite l’apertura dello specifico chiusino, sulla base della presenza o meno del materiale stoccato le acque meteoriche vengono avviate alla rete della prima pioggia o a quella dei percolati.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- uno scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante fitodepurazione, originate dai servizi igienici presenti nel fabbricato ad uso uffici e deposito attrezzi (catastalmente identificato al Foglio 43 Mappale 121) (competenza amministrativa del Comune di Budrio. Vedi Allegato B al presente atto).

Le acque bianche, ossia non interessate da inquinamenti potenziali e significativi e le acque meteoriche derivanti dalle coperture delle vasche, dalla piazzola centrale in ghiaia, area verde: vengono disperse nel terreno;

Le acque originate dal sistema ad arco per la disinfezione mezzi che conferiscono SOA all'impianto sono riciclate in testa all'impianto di lavaggio ed una volta esauste le stesse sono smaltite come rifiuto – EER 16.10.02 – in conformità con la normativa vigente.

Prescrizioni

1. Le acque in uscita dal bacino di laminazione scaricate sul corpo idrico superficiale dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
2. Il punto di scarico in ingresso e in uscita dal bacino di laminazione, dovrà essere dotato di idoneo dispositivo di intercettazione (es. paratia) da attivare in caso di eventi incidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni di sostanze contaminanti nel corpo ricettore.
3. Prima dell'avvio del nuovo impianto dovrà essere presentata una NUOVA PLANIMETRIA SCARICHI da inviare a tutti gli enti coinvolti dove dovranno essere identificati e nominati tutti i punti di scarico che adducono al bacino di laminazione e al corpo idrico superficiale, comprensivo degli scarichi domestici (scarico finale della fitodepurazione e punto di scarico del bacino di laminazione che recapita nel reticolo delle acque superficiali, Scolo Consorziale "Fiumicello Dugliolo") e degli scarichi delle acque meteoriche che ricadono sull'area di lavaggio mezzi agricoli quando questa non è in funzione. Dovranno anche essere rappresentati e nominati tutti i manufatti a servizio della rete di smaltimento delle acque (pozzetto di deviazione seconde piogge, paratie di emergenza, pozzetto di campionamento, pozzetto deviatore acque meteoriche ecc..) e tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento finale dei reflui (vasca di prima pioggia, pozzetto degrassatore, fossa imhoff, fitodepurazione, ecc).
4. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) I sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
 - b) Le reti di raccolta delle acque meteoriche non vengono mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - c) La vasca di trattamento delle acque di prima pioggia e il dispositivo di intercettazione dello scarico dovranno essere soggetti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a

disposizione degli Organi di Controllo.

- d) Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - e) Le condotte fognarie di raccolta delle acque meteoriche ed i manufatti ad esse connessi siano sottoposti a verifiche periodiche ed ai necessari interventi di manutenzione e pulizia per mantenere la buona funzionalità idraulica dei sistemi fognari;
 - f) Gli impianti di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo; il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - g) Previo accordo con l'Ente Gestore, durante la stagione primaverile ed estiva siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle dei punti di immissione degli scarichi, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
 - h) Sia presentata apposita richiesta di autorizzazione per l'utilizzo del pozzo esistente e la documentazione dovrà essere conservata e a disposizione degli organi di controllo;
 - i) Le acque di lavaggio dei mezzi che trasportano SOA, siano riciclate in testa all'impianto di lavaggio e una volta esauste siano essere smaltite come rifiuti in impianti autorizzati;
 - j) Le acque meteoriche che ricadono sull'area dove vengono disinfettati i mezzi siano deviate al corpo idrico superficiale quando i mezzi non vengono disinfettati mediante apposito pozzetto deviatore che dovrà essere identificato e mantenuto in funzione;
 - k) Se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 2), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
6. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana così come contenute nel parere idraulico espresso (prot.n. 405 del 10/01/2025) riportato con il seguente Allegato
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di

trattamento delle acque.

9. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificassero provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2601/2017, sinadoc n. 2610/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714, 211718, 211725, 211731).
- Elaborato "Relazione acque AUA - 375" datato 22/12/2016 (agli atti di ARPAE in data 09/10/2024 al PG/2024/182065) e ss.mm.e ii.
- Elaborato planimetrico "T.5 Raccolta Percolati e Meteoriche" datato 22/11/2024 (agli atti di ARPAE in data 09/10/2024 al PG/2024/182065) e ss.mm.e ii., riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025



Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/RA

Spett.le

ARPAE AGENZIA REGIONALE
PREVENZIONE AMBIENTE
ENERGIA EMILIA-ROMAGNA
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le IGW SRL

PEC: igwsrl@pec.it

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 - BUDRIO GFE 375 Soc. Agr. a rl -Domanda di Autorizzazione Unica per la riconversione di due impianti di produzione energia elettrica da biogas esistenti (impianti gestiti dalla Budrio GFE 126 Soc Agr a rl e Budrio GFE 375 Soc Agr a rl) in un unico impianto di produzione biometano ubicato in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 (foglio catastale 43, mapp 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155) avente potenza nominale pari a 600 Sm3/ora. Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.. Indizione della Conferenza di servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata,
Parere idraulico (Codice pratica 202412100).

Vista l'istanza acquisita in data 20/09/2024 al prot. n. 12100 trasmessa da Arpae per il rilascio di parere per la conversione in impianto di produzione biometano di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas di biomasse posti in Comune di Budrio, via Cantapoiana n.11.

Viste le integrazioni documentali trasmesse in data 05/12/2024, in data 11/12/2024, in data 13/12/2024, in data 19/12/2024, in data 24/12/2024 e in data 13/01/2025 rispettivamente con prot. n. 15975, 16235, 16365, 16657, 16874 e 439 dalla Società proponente e richieste dallo scrivente in data 04/11/2024 con prot. n. 14186.

Premesso che:

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240);

- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500/100 m³ per ha di superficie trasformata/drenata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta;

- con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le

conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche;

- gli elementi fondamentali del PGRA sono le mappe di pericolosità e rischio, che ne costituiscono il quadro conoscitivo. In esse il territorio dell'Emilia – Romagna è suddiviso in quattro ambiti: RP – Reticolo Idrografico Principale (di competenza regionale), RSP – Reticolo Secondario di Pianura (di competenza consortile), RSCM – Reticolo Secondario Collinare e Montano e ACM – Aree Costiere Marine (di competenza regionale). A tal proposito, si precisa che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni poco frequenti – Tr 100 - 200 – media probabilità), P3 (alluvioni frequenti – Tr 20 - 50 – elevata probabilità). Link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all>;

- con DGR 1300/2016 è stato approvato il documento tecnico “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell’art. 58 dell’Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015.

Dato atto che:

- in data 19/07/2012 con prot. n. 5612 lo scrivente Consorzio ha rilasciato alla Società Budrio GFE 375 Soc. Agr. Srl la concessione n. 20120027 regolante la Costruzione di m. 30 di tombinamento dello scolo Decima con manufatto con sez. idr. di m. 2,00x1,50 per accesso agli impianti di produzione energia elettrica da biogas; attraversamenti superiori degli scolì Corletta Benni e Cornamonda Nuova con n. 2 tubi diam. mm. 160 per linee elettriche 15 kV e attraversamento superiore dello scolo Cornamonda Vecchia Sup. con tubo diam. mm. 200 acciaio azzancato al ponte di via Cavalle (lato a monte) per le linee elettriche a 15 kV Loc. Mezzolara - Comune di Budrio;
- in data 20/12/2024 con prot. n. 16750 lo scrivente Consorzio ha rilasciato, per quanto in oggetto, parere idraulico negativo, non avendo il proponente inviato, a seguito di richiesta di integrazioni come da protocollo sopra citato, quanto necessario al corretto iter istruttorio, ovvero:

- Planimetria sistema fognario acque meteoriche e acque reflue con indicazione del sistema di laminazione proposto e i relativi punti di scarico;
- Sezione della vasca di laminazione e dettaglio del punto di carico e scarico della vasca con indicazione delle quote di posa delle tubazioni e le loro caratteristiche geometriche;
- Sezione quotata del corpo idrico recettore in corrispondenza del punto di scarico del sistema di laminazione;
- Aggiornamento della Relazione idraulica esplicativa inerente il rispetto del principio dell'invarianza idraulica (calcoli dei volumi, modalità di funzionamento del sistema di laminazione...);
- Aggiornamento della Valutazione sul Rischio Alluvione relativa all'intervento in oggetto, con individuazione di eventuali misure - strutturali e non - di contenimento del rischio stesso e conseguente asseverazione da parte del tecnico abilitato del non aumento o accettabilità del Rischio residuo verificandolo in relazione alla rete consortile (reticolo secondario).

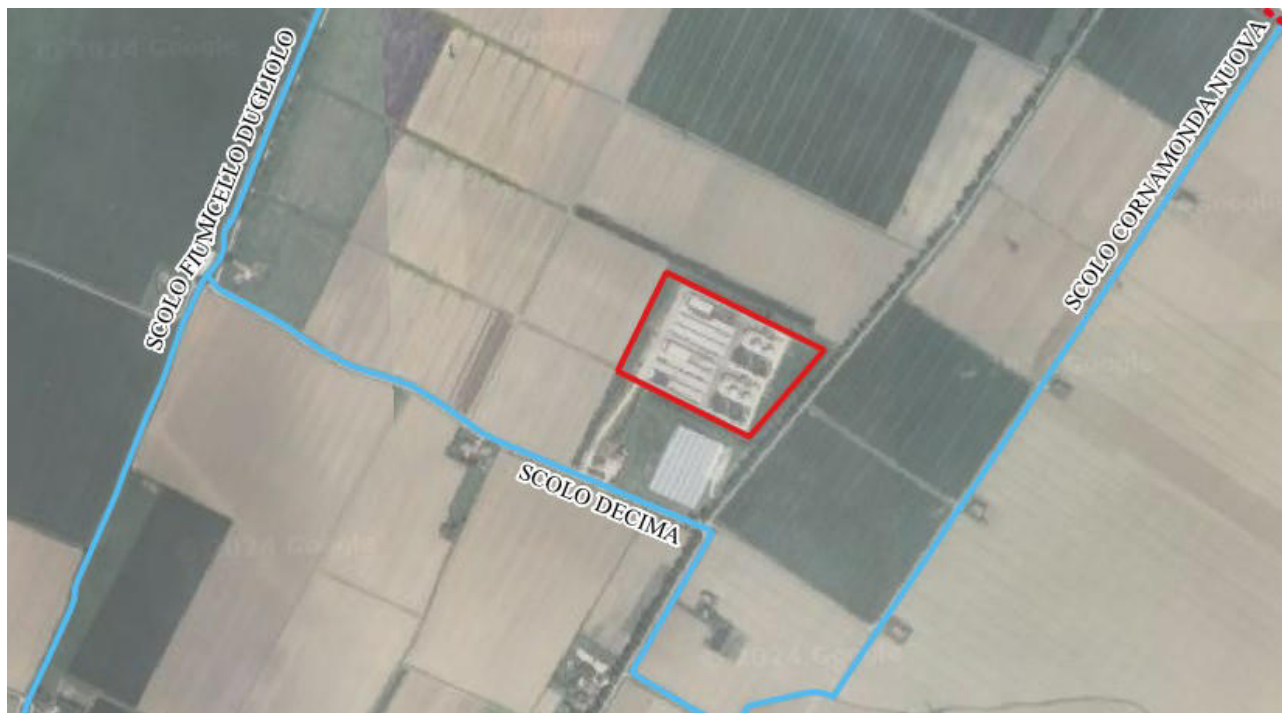
Considerato che gli elaborati tecnici, compresi quelli integrativi, allegati alla richiesta riportano che:

- la superficie catastale delle zona oggetto di trasformazione è pari a circa 5 Ha; a servizio di tale area vi è una vasca di laminazione, a cielo aperto con capienza di volume utile pari a circa 4.000 mc, conforme a quanto richiesto dalla normativa PSAI Reno, dotata di scarico DN300, recapitante in fosso di campagna;
- gli impianti elettrici saranno realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto in caso di allagamento e non sono previsti piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di auto-protezione accessibili al personale d'impianto;
- Il progettista assevera che l'area d'intervento, pur ricadendo in zona allagabile con livello di pericolosità P1 –bassa pericolosità, rispetto al reticolo principale e P2 – media, rispetto al reticolo secondario, ai sensi del PGRA vigente, risulta compatibile con l'istallazione in progetto, trattandosi tra l'altro di un intervento che non comporta modifiche significative, anche in termini idraulici, rispetto a quanto esistente e autorizzato.

Considerato inoltre che:

- l'intervento ricade all'interno del bacino dello Scolo Zena Inferiore;

- i canali di bonifica che possono presentare una fonte di rischio sono lo Scolo Fiumicello Dugliolo, Decima e Cornamonda Nuova, incisi;



- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade sia all'interno di un'area classificata P2 ALLUVIONI POCO FREQUENTI (Tr100 – Tr200) sia all'interno di un'area classificata P3 ALLUVIONI FREQUENTI (Tr20 – Tr50) per il reticolo secondario di Pianura;
- le mappe del rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata R2 (Rischio medio) per il reticolo secondario di Pianura;
- nell'anno 2005 e 2006 l'area è stata oggetto di allagamenti.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** per la conversione in impianto di produzione biometano di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas di biomasse posti in Comune di Budrio, via Cantapoiana n.11.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta



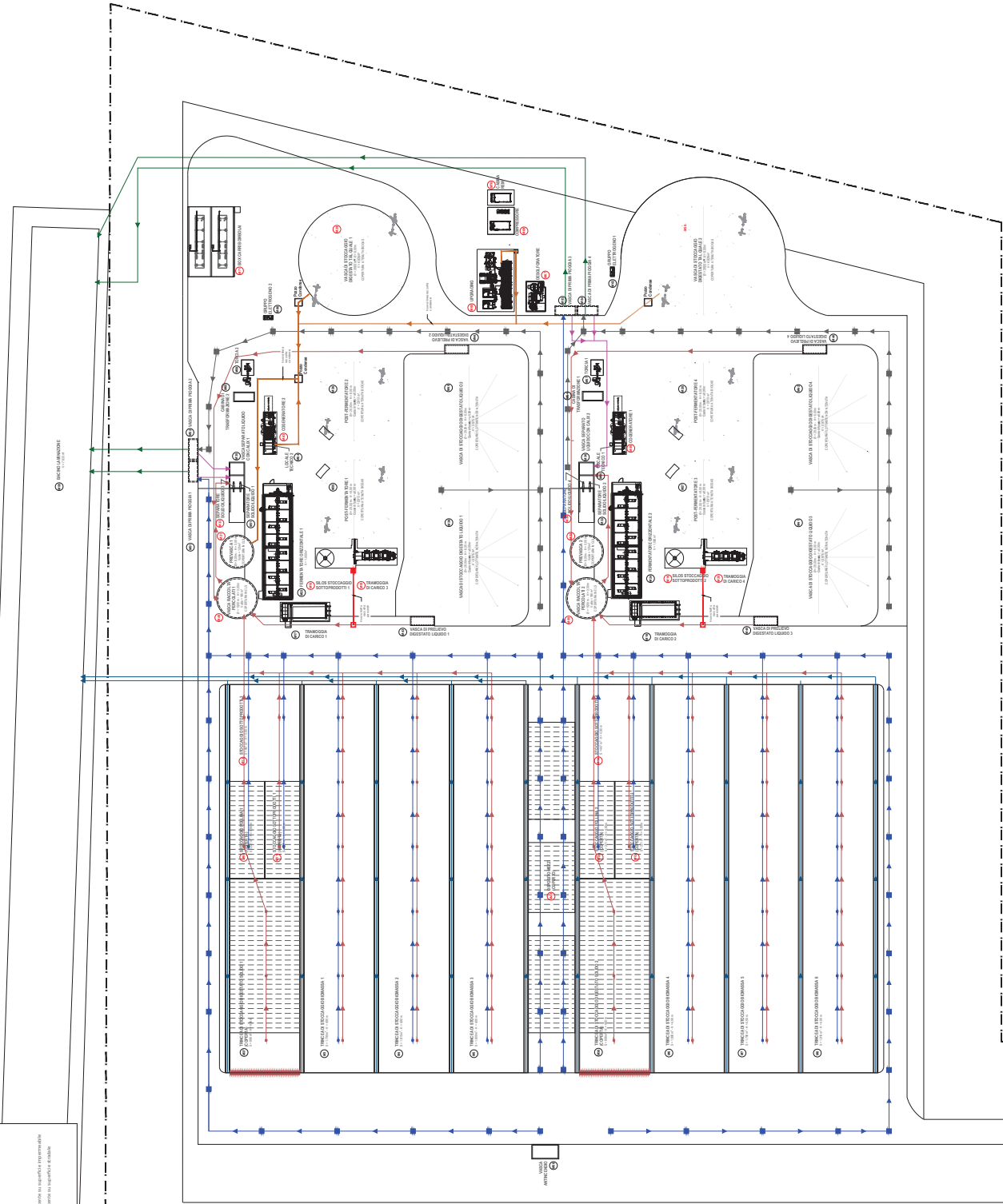
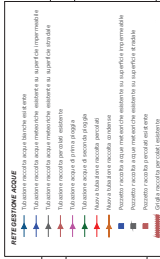
elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenanana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Aspromonte Rossella (tel 348 0707122)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilihc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



LEGENDA MATERICA	
1	Accessori Perforanti
2	Altri
3	Trincee di bloccaggio biomassa 1
4	Trincee di bloccaggio biomassa 2
5	Trincee di bloccaggio biomassa 3
6	Trincee di bloccaggio biomassa 4
7	Trincee di bloccaggio biomassa 5
8	Trincee di bloccaggio biomassa 6
9	Trincee di bloccaggio biomassa 7
10	Bloccaggio Radici 1 (coperti)
11	Bloccaggio Radici 2 (coperti)
12	Bloccaggio ortopedici 1 (coperti)
13	Bloccaggio ortopedici 2 (coperti)
14	Bloccaggio ortopedici 3 (coperti)
15	Bloccaggio ortopedici 4 (coperti)
16	Bloccaggio ortopedici 5 (coperti)
17	Bloccaggio ortopedici 6 (coperti)
18	Bloccaggio ortopedici 7 (coperti)
19	Bloccaggio ortopedici 8 (coperti)
20	Bloccaggio ortopedici 9 (coperti)
21	Bloccaggio ortopedici 10 (coperti)
22	Bloccaggio ortopedici 11 (coperti)
23	Bloccaggio ortopedici 12 (coperti)
24	Bloccaggio ortopedici 13 (coperti)
25	Bloccaggio ortopedici 14 (coperti)
26	Bloccaggio ortopedici 15 (coperti)
27	Bloccaggio ortopedici 16 (coperti)
28	Bloccaggio ortopedici 17 (coperti)
29	Bloccaggio ortopedici 18 (coperti)
30	Bloccaggio ortopedici 19 (coperti)
31	Bloccaggio ortopedici 20 (coperti)
32	Bloccaggio ortopedici 21 (coperti)
33	Bloccaggio ortopedici 22 (coperti)
34	Bloccaggio ortopedici 23 (coperti)
35	Bloccaggio ortopedici 24 (coperti)
36	Bloccaggio ortopedici 25 (coperti)
37	Bloccaggio ortopedici 26 (coperti)
38	Bloccaggio ortopedici 27 (coperti)
39	Bloccaggio ortopedici 28 (coperti)
40	Bloccaggio ortopedici 29 (coperti)
41	Bloccaggio ortopedici 30 (coperti)
42	Bloccaggio ortopedici 31 (coperti)
43	Bloccaggio ortopedici 32 (coperti)
44	Bloccaggio ortopedici 33 (coperti)
45	Bloccaggio ortopedici 34 (coperti)
46	Bloccaggio ortopedici 35 (coperti)
47	Bloccaggio ortopedici 36 (coperti)
48	Bloccaggio ortopedici 37 (coperti)
49	Bloccaggio ortopedici 38 (coperti)
50	Bloccaggio ortopedici 39 (coperti)
51	Bloccaggio ortopedici 40 (coperti)
52	Bloccaggio ortopedici 41 (coperti)
53	Bloccaggio ortopedici 42 (coperti)
54	Bloccaggio ortopedici 43 (coperti)
55	Bloccaggio ortopedici 44 (coperti)
56	Bloccaggio ortopedici 45 (coperti)
57	Bloccaggio ortopedici 46 (coperti)
58	Bloccaggio ortopedici 47 (coperti)
59	Bloccaggio ortopedici 48 (coperti)
60	Bloccaggio ortopedici 49 (coperti)
61	Bloccaggio ortopedici 50 (coperti)
62	Bloccaggio ortopedici 51 (coperti)
63	Bloccaggio ortopedici 52 (coperti)
64	Bloccaggio ortopedici 53 (coperti)
65	Bloccaggio ortopedici 54 (coperti)
66	Bloccaggio ortopedici 55 (coperti)
67	Bloccaggio ortopedici 56 (coperti)
68	Bloccaggio ortopedici 57 (coperti)
69	Bloccaggio ortopedici 58 (coperti)
70	Bloccaggio ortopedici 59 (coperti)
71	Bloccaggio ortopedici 60 (coperti)
72	Bloccaggio ortopedici 61 (coperti)
73	Bloccaggio ortopedici 62 (coperti)
74	Bloccaggio ortopedici 63 (coperti)
75	Bloccaggio ortopedici 64 (coperti)
76	Bloccaggio ortopedici 65 (coperti)
77	Bloccaggio ortopedici 66 (coperti)
78	Bloccaggio ortopedici 67 (coperti)
79	Bloccaggio ortopedici 68 (coperti)
80	Bloccaggio ortopedici 69 (coperti)
81	Bloccaggio ortopedici 70 (coperti)
82	Bloccaggio ortopedici 71 (coperti)
83	Bloccaggio ortopedici 72 (coperti)
84	Bloccaggio ortopedici 73 (coperti)
85	Bloccaggio ortopedici 74 (coperti)
86	Bloccaggio ortopedici 75 (coperti)
87	Bloccaggio ortopedici 76 (coperti)
88	Bloccaggio ortopedici 77 (coperti)
89	Bloccaggio ortopedici 78 (coperti)
90	Bloccaggio ortopedici 79 (coperti)
91	Bloccaggio ortopedici 80 (coperti)
92	Bloccaggio ortopedici 81 (coperti)
93	Bloccaggio ortopedici 82 (coperti)
94	Bloccaggio ortopedici 83 (coperti)
95	Bloccaggio ortopedici 84 (coperti)
96	Bloccaggio ortopedici 85 (coperti)
97	Bloccaggio ortopedici 86 (coperti)
98	Bloccaggio ortopedici 87 (coperti)
99	Bloccaggio ortopedici 88 (coperti)
100	Bloccaggio ortopedici 89 (coperti)
101	Bloccaggio ortopedici 90 (coperti)
102	Bloccaggio ortopedici 91 (coperti)
103	Bloccaggio ortopedici 92 (coperti)
104	Bloccaggio ortopedici 93 (coperti)
105	Bloccaggio ortopedici 94 (coperti)
106	Bloccaggio ortopedici 95 (coperti)
107	Bloccaggio ortopedici 96 (coperti)
108	Bloccaggio ortopedici 97 (coperti)
109	Bloccaggio ortopedici 98 (coperti)
110	Bloccaggio ortopedici 99 (coperti)
111	Bloccaggio ortopedici 100 (coperti)
112	Bloccaggio ortopedici 101 (coperti)
113	Bloccaggio ortopedici 102 (coperti)
114	Bloccaggio ortopedici 103 (coperti)
115	Bloccaggio ortopedici 104 (coperti)
116	Bloccaggio ortopedici 105 (coperti)
117	Bloccaggio ortopedici 106 (coperti)
118	Bloccaggio ortopedici 107 (coperti)
119	Bloccaggio ortopedici 108 (coperti)
120	Bloccaggio ortopedici 109 (coperti)
121	Bloccaggio ortopedici 110 (coperti)
122	Bloccaggio ortopedici 111 (coperti)
123	Bloccaggio ortopedici 112 (coperti)
124	Bloccaggio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Provincia di Bologna
Comune di Budrio

BUDRIO GFE 375 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L

Sede legale: Via Cantapoiana, 11 - 40054 Budrio (BO)
pec: budriogf375@pec.it

Objetto:
PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO PER 600 Smch IN RICONVERSIONE DI IMPIANTO ESISTENTE, SITO A BUDRIO (BO)

A.U.
ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.

Progettista:
Dott. Agr. Claudio ORSI

N. Disegno:
5

T.5 - Raccolta percolati e meteoriche

Elaborato N: T.5	Modifica N: 1
Scala: 1:500	Formato: 925 x 609
Data: 22/1/24	Disegnatore: Silvio Terribile Sahar Samayoni Edoardo Piva Federico Samarati Ugo Farini

Documento di proprietà esclusiva della BUDRIO GFE 375 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
E' vietata la sua riproduzione, anche parziale, e la sua consegna a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.
(Art.6121, 622 e 623 codice penale; 2105, 2558 codice civile; Artt. 98 e 99 D.Lgs 10/02/2005 n.30)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche su suolo di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico su suolo di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici presenti nel fabbricato ad uso uffici e deposito attrezzi (catastalmente identificato al Foglio 43 Mappale 121) preventivamente trattato mediante fossa Imhoff e sistema di fitodepurazione.

Detto scarico risulta autorizzato dall'Amministrazione Comunale di Budrio con atto Prot. n. 4736 del 07.03.2016, in corso di validità in quanto ricompreso nella precedente AUA (DET-AMB-2017-2926 del 08/06/2017 – Allegato C) e mai formalmente revocato, modificato o aggiornato dal medesimo Comune.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- Scarico di scarico di acque reflue di dilavamento provenienti dalle superfici scoperte dello stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Visto che il Comune di Budrio, con proprio parere favorevole al progetto e per gli aspetti ambientali di sua competenza, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare in AUA lo scarico sopra descritto.

1. Si conferma la validità delle prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, con atto Prot. n. 4736 del 07.03.2016, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2017 al PG. 1221. Tale parere e Atto sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2601/2017, sinadoc n. 2610/2017), con particolare riferimento all'elaborato planimetrico "6_375-pl-04_plan.acque_v2.0" datato 26/01/2012, quale unico documento grafico rappresentativo dello scarico di acque reflue domestiche già autorizzato (**allegato in calce** al presente documento)
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714,211718, 211725, 211731).

Pratica Sinadoc 32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025



SERVIZIO AMBIENTE PATRIMONIO

CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2024/25

PROTOCOLLO N. 912/2025 DEL 13/01/2025

Alla cortese attenzione di
ARPAE – Area autorizzazioni e concessioni metropolitana
pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA RICONVERSIONE DI DUE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS ESISTENTI (IMPIANTI GESTITI DALLA BUDRIO GFE 126 SOC AGR A RL E BUDRIO GFE 375 SOC AGR A RL) IN UN UNICO IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO UBICATO IN COMUNE DI BUDRIO, VIA CANTAPOIANA N. 11 (FOGLIO CATASTALE 43, MAPP 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155) AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 600 SM3/ORA. PARERE DI COMPETENZA.

PROPONENTE: BUDRIO GFE 375 Soc. Agr. a rl

Premesso che:

- La società BUDRIO GFE 375 Soc. Agr. a rl, con sede legale in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 (p.iva e codice fiscale 03139151207) ha presentato in data 12/08/2024 istanza¹ di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03, relativamente alla conversione in impianto di produzione biometano di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas di biomasse posti in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11. L'impianto interessa i terreni in comune di Budrio foglio catastale 43, mapp 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155 ed avrà la potenza nominale pari a 600 Sm³/h;
- ARPAE - AACM ha effettuato la verifica di completezza documentale ai sensi di quanto previsto dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente, con nota registrata al P.G. n. 26984/2024 del 18/09/2024;

Preso atto degli elaborati progettuali e delle integrazioni fornite dal proponente a seguito delle diverse richieste ai fini della completezza formale dell'istanza, acquisite in atti al PG 870 del 13/01/2025, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, non rilevando motivazioni urbanistico-edilizie, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Ente rappresentato.

Distinti saluti.



**Comune
di Budrio**



**La Responsabile del Settore Sviluppo del
Territorio
Ing. MICELI ANGELA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELA MICELI il 13/01/2025 14:12:31
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 912 del 13/01/2025



Prot. n. 4736

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda Prot. n. 2270 presentata in data 03/02/2016 dalla Ditta BUDRIO GFE 375 SOCIETA' AGRICOLA SRL - Cod. Fisc.le 03139151207 con sede in Budrio (Bo) Via Cantapoiana, 11 tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso uffici a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas posto in Budrio (Bo) Via Cantapoiana, 11;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale);
- l'art.107 comma 3 lett. f) Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
- il parere espresso dall'ARPAE - Sinadoc n. 7763/2016 del 26/02/2016 da cui emerge che:
 - 1) i reflui idrici derivano esclusivamente da scarichi di origine civile originati dal servizio igienico con doccia sito al piano terra per il massimo degli operai agricoli dichiarati pari a 4, tra fissi e stagionali (2 A.E.) e dai due servizi igienici presenti nei locali al piano primo ad uso del numero massimo di addetti agli uffici dichiarati pari a 3 (1 A.E.), che determinano un carico organico totale di 3 abitanti equivalenti presenti;
 - 2) i reflui civili originati dai servizi igienici, subiscono trattamento primario mediante fossa Imhoff adeguatamente dimensionata al carico organico di 4 abitanti equivalenti (di volume utile dichiarato pari a 1000 l); tale refluo così chiarificato viene in seguito inviato al sistema di trattamento secondario, vasoio di fitodepurazione a flusso orizzontale adeguatamente dimensionato al carico organico di 3 abitanti equivalenti (superficie del letto di fitodepurazione di 5 mq/A.E., ovvero di 14,6 m², in base alle dimensioni dichiarate di 2,8 m x 5,2 m), con scarico del troppo-pieno in fosso di scolo poderale esistente, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento;
 - 3) il sistema di trattamento proposto risulta conforme a quanto indicato nell'atto deliberativo della Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

VISTA l'istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata;

CLASSIFICA

lo scarico, ai sensi del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale), come acque reflue domestiche;

AUTORIZZA

la Ditta BUDRIO GFE 375 SOCIETA' AGRICOLA SRL con sede in Budrio (Bo) Via Cantapoiana, 11 ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso

uffici a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas posto in Budrio (Bo) Via Cantapoiana, 11, come meglio individuato negli elaborati grafici allegati all'istanza, nella generale osservanza del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale) **a condizione che**, così come indicato nel parere rilasciato dall'ARPAE sopra indicato:

- il vasoio di fitodepurazione che contiene il materiale inerte sia completamente impermeabile;
- sia previsto un sistema di irrigazione ausiliario da utilizzarsi nel vasoio di fitodepurazione, per il buon mantenimento vegetativo, in caso di assenza prolungata di reflu scaricato;
- il vasoio richiede la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare l'ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm).

Ai fini della tutela ambientale si prescrive quanto segue:

- 1) per il mantenimento delle funzioni evaporative si dovrà procedere ad una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata; i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali, quali sviluppo di esalazioni maleodoranti;
- 2) la fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo;
- 3) ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n°152/2006 all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

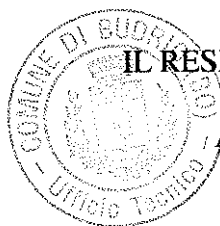
La presente autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, **ha validità quadriennale qualora non intervengano modifiche degli edifici/insediamenti che diano luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata**, ed è riferita esclusivamente alle acque ed ai corpi recettori sopra indicati, per cui l'effettuazione di scarichi provenienti da diversa destinazione o defluenti in altri corpi idrici è soggetta a separata autorizzazione. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Il presente atto è rilasciato ai soli fini ambientali e non autorizza in alcun modo l'esecuzione di opere o interventi edilizi che rimangono comunque assoggettati agli specifici procedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia.

Con la presente si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni, inerenti l'oggetto, precedentemente rilasciate da questo Ente.

Con la presente sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.

Budrio, lì 07/03/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sviluppo del Territorio
Arch. Tiziana Draghetti

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO C

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

In data 17/12/2024 al n. 38555, la società BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L. ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

L'ARPAE-AACM in data 17/12/2024 al PG/2024/228059 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Budrio non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Considerato che con la Modifica Sostanziale dell'AUA vigente presentata dalla Società di cui sopra e per effetto dell'acquisizione del confinante impianto di digestione anaerobica precedentemente intestato alla Società BUDRIO GFE 126 SOC AGR A RL, mediante acquisizione della citata società per fusione

Prescrizioni

1. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, la società Titolare dell'impianto, prima di procedere all'utilizzazione agronomica del digestato in uscita dalla nuova configurazione dello stabilimento, è obbligata alla presentazione sul Portale Regionale "Gestione Effluenti" della prevista Comunicazione di utilizzazione agronomica con le modalità previste e dandone specifica comunicazione anche ai Comuni territorialmente interessati dalle operazioni.
2. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
3. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione

agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.

4. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
5. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
6. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica all'utilizzazione agronomica allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714, 211718, 211725, 211731).

Pratica Sinadoc 32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO D

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società BUDRIO GFE 375 Soc. Agricola rl nello stabilimento posto in comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni fase transitoria

Fase 1: la società BUDRIO GFE 375 Soc. Agricola rl dovrà comunicare la data di inizio lavori di riconversione dell'impianto produzione energia elettrica da biogas in impianto produzione biometano e la data di spegnimento dei cogeneratori esistenti: durante questa fase, per la matrice emissioni in atmosfera, devono essere rispettate le prescrizioni indicate negli atti di AUA vigenti DET-AMB-2017-2926 del 08/06/2017 e DET-AMB-2017-2927 del 08/06/2017. Durante questa fase le emissioni derivanti dai cogeneratori e dalle torce di sicurezza esistenti rimangono attive. Al termine della Fase 1, i cogeneratori esistenti dovranno risultare dismessi;

Fase 2: a seguito dell'installazione, avviamento e collaudo dei nuovi cogeneratori e del sistema di Upgrading (punti di emissioni E1, E2 ed E3) per la matrice emissioni in atmosfera valgono le prescrizioni riportate nel presente atto;

Fase 3: a seguito della comunicazione ed esecuzione dei campionamenti di messa a regime per i punti di emissione E1, E2 ed E3, tutte le emissioni dalla E1 alla E13 devono risultare attive e a regime e valgono le prescrizioni riportate nel presente atto.

Prescrizioni impianto a regime

1. La Società BUDRIO GFE 375 Soc. Agricola rl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1PROVENIENZA: NUOVO COGENERATORE P_t nominale 830 KWt**EMISSIONE E2**PROVENIENZA: NUOVO COGENERATORE P_t nominale 830 KWt

Portata massima	1292 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza	10 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	40 mg/Nm ³
Ossidi di azoto ed ammoniaca (espressi come NO ₂) (**) ...	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	190 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

(**) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale**EMISSIONE E3**

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata massima	452 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza	6,50 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido Solfidrico	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione PEC 15, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale**EMISSIONE E4**

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima	350 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza
Altezza	6 m

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico, la termodistruzione del biogas deve avvenire in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

idonea camera di combustione che garantisca il rispetto delle seguenti condizioni (minime):

Ritenzione di fiamma $> 0,3$ sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

Concentrazione $O_2 \geq 3$ % vol

efficienza di combustione: $CO_2/CO+CO_2 > 99\%$

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza.

EMISSIONI E6 – E7 – E8 - E9

PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE POST-FERMENTATORI

EMISSIONI E10 - E11

PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE VASCHE STOCCAGGIO 30 GIORNI

EMISSIONI E12 - E13

PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE SEPARAZIONE SOLIDO-LIQUIDO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. L'utilizzo delle torce (punti d emissione E4 ed E5) deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas.
3. Per quanto riguarda il punto di emissione E3 (UPGRADING/OFFGAS) la società BUDRIO GFE 375 Soc. Agricola rl dovrà valutare la possibilità di installazione un impianto di recupero della CO_2 al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla DGR n°2347/2019 al punto 4.3.1.1.
4. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:
 - un registro, avente il format riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.1496/2011, ove dovranno essere annotati:
 - gli indicatori di attività dell'impianto
 - la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni e gli interventi di verifica funzionamento e manutenzione dei diversi impianti
 - gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza annotati gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza E4 ed E5 (torce) e da E6 a E13 (sfiati di emergenza) e la durata dell'evento. In particolare dovrà essere annotato ogni entrata in funzione delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

5. Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n°152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
6. In coerenza al punto 3.3 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011 il Gestore di stabilimento dovrà eseguire una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto, così come indicato dal Piano di Monitoraggio del Gestore, sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.

Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale.

Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad Arpae Aacm, Arpae Distretto di Pianura e al Comune di Budrio, delle giornate in cui avverranno i campionamenti.

Al termine di ogni campagna di monitoraggio, il Gestore di stabilimento dovrà trasmettere ad Arpae AACM, ad Arpae Distretto di Pianura e al Comune di Budrio, gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m3 delle diverse sorgenti. Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

A seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARPAE 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii." e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. Dec. 309/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-

bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività".

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, l'autorità competente potrà in presenza di problematiche odorigene prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad un eventuale proposta di adeguamento strutturale del sito aziendale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate. .

7. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

8. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI

EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

9. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di

riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2 ed E3, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

13. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2601/2017, sinadoc n. 2610/2017).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714, 211718, 211725, 211731).

Pratica Sinadoc n°32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO E

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione di impatto acustico presentata dalla società **BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che dichiara il mantenimento del rispetto dei limiti della vigente Normativa e il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Budrio
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/231518 del 20/12/2024.
- Visto che il Comune di Budrio, con proprio parere favorevole al progetto e per gli aspetti ambientali di sua competenza, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola, con parere acustico favorevole PG/2024/231518 del 20/12/2024, così riportate:
 - *A completamento di tutte le nuove opere impiantistiche, e comunque entro 180 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam, finalizzato ad attestare realmente il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza e dei valori limite assoluti e differenziali, in entrambi i periodi, diurno e notturno.*
 - *Qualora, al fine di determinare il rispetto dei limiti differenziali attraverso le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, non fosse possibile accedere all'interno degli edifici abitativi identificati, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente però che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.*
 - *Il rispetto dei valori limite dovrà essere determinato con tutte le sorgenti attive considerando il*

momento più critico dell'attività, compreso anche gli impatti sonori dovuti al traffico indotto nel periodo di maggior accesso all'impianto, soprattutto nel periodo estivo con le attività lavorative dei mesi di agosto-settembre.

- *Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo acustico emergano delle criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovrà essere valutato considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.*
 - *Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune, Arpae AACM e Arpae Distretto di Pianura, a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo con allegati i fogli delle misure strumentali.*
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
 3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2601/2017, sinadoc n. 2610/2017).
- Elaborato “Valutazione impatto acustico rev.01” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/11/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714,211718, 211725, 211731).

Pratica Sinadoc 32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.